

Alessandra Olessina, la Procura contabile nella persona del V.P.G. Cons.

Alessandro Napoli, l'Avv. Carlo Emanuele Gallo per parte convenuta, come da verbale.

FATTO

La Procura contabile ha chiamato in giudizio il dottor C.N., già Direttore Medico della S. C. Chirurgia Vascolare dell'Azienda Ospedaliera *omissis* di Cuneo (collocato a riposo dall'11 gennaio 2020), chiedendo la condanna del medesimo al pagamento, a favore dell'Azienda Ospedaliera sopra citata, di euro 255.913,83, a titolo di risarcimento delle seguenti poste di danno: *a)* danno patrimoniale da omesso riversamento della quota, spettante all'Amministrazione, delle visite mediche effettuate dal convenuto in regime di convenzione di attività intramuraria (c.d. *intra moenia*), pari ad euro 111.188,00; *b)* danno patrimoniale da erogazione *sine causa* dell'indennità di esclusività e relativi oneri a carico dell'azienda, pari ad euro 103.730,48; *c)* danno patrimoniale da "debito orario", pari ad euro 25.995,35; *d)* danno all'immagine, pari ad euro 50.000,00.

La Procura contabile precisa di avere già detratto, ai fini della quantificazione del danno complessivo, l'importo di euro 35.000,00 versato in sede penale dal convenuto.

Nell'atto di citazione si spiega che il dottor N. è stato destinatario di una richiesta di sequestro preventivo per equivalente da parte del PM penale in data 11 dicembre 2019, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio in pari data per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 314 c.p., perché con più azioni criminose, dal 2010 al 2019, si appropriava delle somme versate dai pazienti dopo le visite effettuate presso centri medici in regime di convenzione *intra moenia*, senza

alcuna fatturazione e versamento all'Azienda Ospedaliera della quota parte;

nonché per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 640 comma 1 e comma 2 n. 1)

c.p., perché, nell'anno 2016, si allontanava, dopo aver timbrato l'ingresso

all'ospedale con *badge*, per recarsi nei centri medici privati e svolgere fuori

dall'orario consentito l'attività *intra moenia*.

Con decreto il GIP di Cuneo ha accolto la richiesta di sequestro, limitandone

l'importo ad euro 17.579,60.

Il procedimento penale si è concluso con la sentenza del Tribunale di Cuneo *ex*

art. 444 c.p.p. n. 112/2020 del 13 maggio 2020 (rettificata per errore materiale

con provvedimento di correzione del GUP), passata in giudicato il 20 giugno

2020.

La Procura contabile richiama gli accertamenti penali condotti sulla scorta delle

analisi contabili dei centri medici in cui il dottor N. effettuava le visite,

delle dichiarazioni rese alla P.G. da parte dei dipendenti di tali centri medici e

da parte dei pazienti, da cui è risultato un numero pari a circa 1.950 visite totali

effettuate nei centri medici, ad una tariffa di euro 180,00 a visita di cui circa il

30 per cento spettante all'Amministrazione, per un totale di euro 111.188 di

danno patrimoniale da omesso versamento.

La Procura contabile contesta l'elemento soggettivo del dolo.

In data 7 agosto 2023 è stato emesso l'invito a dedurre con costituzione in mora,

a cui sono seguite le deduzioni scritte del dottor N. in data 14 settembre

2023 e l'audizione del medesimo in data 10 ottobre 2023.

Il convenuto si è costituito in giudizio con memoria del 22 maggio 2024,

chiedendo di respingere le domande proposte dalla Procura contabile per la loro

totale infondatezza.

In particolare, con riferimento alla voce di danno per omesso versamento delle quote spettanti all'Amministrazione, il convenuto ha precisato che la corretta quantificazione è di euro 17.579,60 come determinata dalla sentenza di patteggiamento del Tribunale di Cuneo n. 112 del 13 maggio 2020 rettificata e passata in giudicato, poiché deve applicarsi la disposizione di cui all'art. 651 c.p.p.

La difesa del convenuto ha poi sostenuto che la corresponsione dell'indennità di esclusiva non ha costituito un danno al momento della notifica della citazione contabile, perché gli importi, originariamente indebitamente non riversati all'azienda sanitaria, sono stati poi corrisposti con il versamento di euro 35.000,00 effettuato dal convenuto in corso di procedimento penale, e quindi l'attività *intra moenia*, per lo svolgimento della quale non vi era alcun ostacolo, è tornata ad essere regolare.

Per quanto riguarda il danno da inosservanza di debito orario, vi è, secondo il convenuto, carenza probatoria, in quanto la documentazione acquisita presso l'azienda ospedaliera non fa riferimento a giorni ed ore specifiche.

La difesa del dottor N. ha evidenziato infine che il comportamento del medico non ha arrecato danno all'immagine dell'azienda ospedaliera, in quanto la notorietà mediatica della vicenda penale è stata estremamente contenuta, e che l'importo del danno potrebbe tutt'al più essere ridotto ad un decimo, peraltro da considerarsi già interamente risarcito con il versamento effettuato dal dottor N. pari ad euro 35.000,00 (di cui euro 17.579,60 corrispondente alle somme non riversate per le visite dei pazienti).

All'udienza del 13 giugno 2024 la Procura contabile, con riferimento alla prima posta di danno, ha evidenziato che le testimonianze raccolte in sede penale

corroborano un maggior importo rispetto a quello indicato dal convenuto; ha escluso l'applicabilità dell'art. 651 c.p.p., al patteggiamento; ha richiamato la pronuncia della Sezione giurisdizionale Piemonte n. 57/2023; per quanto riguarda il danno da inosservanza del debito orario, ha evidenziato che esiste una disciplina *ad hoc* che impone il debito orario e ha richiamato la documentazione versata in atti (certificazione dell'azienda ospedaliera in data 7 agosto 2017 e 24 marzo 2017) da cui si desumono rispettivamente n. 151 ore e n. 275 ore mai contestate in sede procedimentale amministrativa; infine, quanto al danno all'immagine, ha ribadito la quantificazione già operata in citazione.

La difesa del convenuto, in relazione alla prima posta di danno, ha affermato che la quantificazione è quella del GIP e GUP, in base ai cui provvedimenti sono stati ridotti gli episodi criminosi e la ricostruzione fattuale del PM contabile è contrastante con quella del giudice penale; con riferimento alla seconda posta di danno ha evidenziato che il convenuto è risultato debitore moroso, che è altra cosa rispetto alla violazione dell'esclusività con conseguente perdita del diritto all'indennità; ha altresì sostenuto che il vecchio contratto di lavoro del convenuto non prevedeva il debito orario; quanto al danno all'immagine ha ribadito la limitata risonanza mediatica, l'apprezzamento generale del medico, l'avvenuto risarcimento integrale.

Dopo la discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Nella fattispecie in esame la Procura contabile contesta quattro poste di danno.

Il Collegio ritiene che la domanda attorea sia fondata e meriti accoglimento nei

limiti di cui alle considerazioni che seguono con riferimento alle singole voci di danno contestate.

2. Danno patrimoniale da omesso versamento della quota, spettante all'Amministrazione, delle visite mediche effettuate dal convenuto intramoenia.

Si ritiene che la domanda attorea sia fondata, ma che la quantificazione del danno non sia quella indicata dalla Procura contabile.

2.1. Non è condivisibile la tesi della difesa del convenuto che applica l'art. 651 c.p.p. alla fattispecie in esame e conseguentemente individua l'importo del danno in euro 17.579,60 in quanto somma incontestabilmente determinata dal giudice penale (dal GIP con provvedimento del 30 dicembre 2019 di accoglimento della richiesta di sequestro preventivo e dal Tribunale Ordinario di Cuneo con sentenza *ex art. 444 c.p.p.* del 13 maggio 2020 n. 112).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 651 c.p.p. (*Effetti della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno*), “*La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale*”.

Secondo una giurisprudenza consolidata, la norma in esame si applica al giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, con la conseguenza che il giudicato penale di condanna ha efficacia vincolante in detto giudizio, restando quindi preclusa alla Corte dei conti ogni valutazione e statuizione che venga a

collidere con i presupposti, le risultanze e le affermazioni conclusionali del pronunciamento del giudice penale (cfr. tra le tante Corte dei conti, Sez. giur. Calabria n. 120/2022, Emilia-Romagna n. 43/2020, Sez. II centr app. n. 74/2020, Sez. III centr app. n. 85/2017).

2.2. Tuttavia, non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 651 citato la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., la quale *“non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile”*, secondo quanto espressamente stabilito dall'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Prima di quest'ultima modifica – la quale, oltre al riferimento al giudizio dinanzi alla Corte dei conti, ha introdotto nella disposizione l'inciso *“e non può avere efficacia di prova”* – la giurisprudenza contabile attribuiva alla pronuncia in questione una speciale valenza, avendo il PM e le parti concordato sulla qualificazione giuridica e avendo il giudice penale verificato la congruità della pena rispetto alla gravità dell'offesa e soprattutto l'insussistenza di condizioni legittimanti il proscioglimento dell'imputato ex art. 129 c.p.p.

La giurisprudenza aveva pertanto desunto che il giudice poteva ritenere come tacita ammissione di colpevolezza la decisione dell'imputato di chiedere il patteggiamento della pena, e, nei giudizi diversi da quello penale, pur essendo precluso al giudice l'accertamento e la valutazione dei fatti in maniera difforme da quello contenuto nella sentenza ex art. 444 c.p.p., quest'ultima assumeva un particolare valore probatorio, vincibile solo attraverso specifiche prove e una specifica motivazione da parte del giudice contabile (cfr. tra le tante Corte dei

conti, Sez. I centr. app. n. 80/2015 e n. 324/2008).

Dopo l'entrata in vigore dell'attuale formulazione della norma, la giurisprudenza (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Piemonte n. 57/2023, Lombardia n. 20/2023, Sez. I centr. app. n. 25/2023) ha interpretato che il legislatore, al fine di incentivare il ricorso allo strumento deflattivo, ha inteso ridurre l'efficacia extrapenale della sentenza di patteggiamento, senza tuttavia che tale scelta possa estendersi fino all'irrelevanza del materiale probatorio raccolto, che pertanto rimane utilizzabile in sede di giudizio contabile, non automaticamente bensì previa valutazione del giudice contabile, e può concorrere così alla formazione del libero apprezzamento e convincimento del medesimo.

2.3. Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio, esaminati gli atti versati in giudizio, con specifico riferimento al materiale istruttorio raccolto in sede penale e ai provvedimenti emessi dal giudice penale, ritiene che sussistano prove incontrovertibili circa la condotta tenuta dal convenuto, che ha svolto in regime di convenzione intramuraria attività medica e, dopo aver riscosso l'onorario dovuto per le prestazioni, ha omesso di versare all'azienda sanitaria quanto ad essa spettante.

Ciò è emerso ampiamente e chiaramente dalle risultanze della documentazione contabile sequestrata in sede di indagini penali, dai gestionali informatici utilizzati nei centri presso cui il convenuto prestava l'attività *intra moenia*, ove erano registrati i pazienti visitati dal dottor N. ad insaputa dell'azienda ospedaliera in quanto non registrati parallelamente sul Sistema di prenotazioni C.U.P. A.L.P.I., dalle dichiarazioni rese da dipendenti e pazienti dei suddetti centri medici, che hanno confermato un numero cospicuo di visite effettuate dal dottor N. senza rilasciare documentazione fiscale per la prestazione resa,

né far procedere all'incasso il centro medico convenzionato del corrispettivo con pagamento elettronico, nella maggior parte dei casi a fronte di prezzo inferiore alla cifra stabilita da convenzione di euro 180,00.

2.4. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, deve ritenersi che il convenuto abbia agito con dolo, inteso come coscienza e volontà delle condotte illegali ripetutamente poste in essere, nella piena consapevolezza dei plurimi pregiudizi innanzi tutto patrimoniali arrecati alla P.A.

Tuttavia, come osservato anche dal giudice penale nel provvedimento di sequestro preventivo, soltanto con riferimento alle strutture di Savigliano ed Alba ("Salucom" e "SanPaolo"), la documentazione acquisita dalla P.G. e corroborata dalle dichiarazioni dei pazienti offre elementi sufficientemente precisi per la quantificazione del profitto derivante dalle condotte di appropriazione poste in essere dal dottor N. e quindi anche del danno patrimoniale qui contestato, consistente nella quota parte non versata all'Amministrazione.

2.5. Pertanto, deve ritenersi che, conformemente a quanto determinato in sede penale, la quantificazione di questa posta di danno debba essere di euro 17.579,60 e che la domanda attorea debba essere accolta nei limiti di questo importo.

3. Danno patrimoniale da erogazione sine causa dell'indennità di esclusività e relativi oneri a carico dell'azienda ospedaliera.

3.1. Occorre ricordare che, sulla base della vigente normativa e del CCNL di comparto, i dirigenti medici possono optare - in funzione del temperamento del più efficiente perseguimento delle prestazioni della sanità pubblica - per un rapporto di lavoro con vincolo di esclusività (come nel caso di specie, atteso

che il dottor N. era in regime di convenzione di attività intramuraria) o,

in alternativa, con facoltà di esercizio di attività libero-professionale c.d. *extra moenia*.

Nel primo caso, come previsto dall'art. 15 *quater*, comma 5, d.lgs. n. 502/1992,

“*I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo*”.

3.2. È chiaro, pertanto, che il trattamento economico aggiuntivo si giustifica unicamente per la scelta del rapporto di lavoro instaurato con l'azienda sanitaria: la *ratio* del suo riconoscimento viene meno qualora il dipendente non operi rispettando tale vincolo, così, non solo, violando il sinallagma contrattuale (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Piemonte n. 57/2023) ma, segnatamente, recando palese pregiudizio al perseguimento dell'interesse pubblico, come disciplinato dalla richiamata disciplina normativa e negoziale.

Invero, la citata indennità è finalizzata a remunerare l'attività *intra moenia* esercitata dal medico da svolgersi nell'interesse dell'azienda ospedaliera e in ultima analisi dei cittadini, cosa che non è avvenuta nel caso di specie, posto che il convenuto ha svolto attività professionale *intra moenia* in palese e grave violazione dei relativi adempimenti minimi previsti dalla disciplina citata concernenti: *a)* la registrazione delle visite effettuate, *b)* la corretta contabilizzazione degli introiti, *c)* il riversamento della quota parte dovuta all'Amministrazione, *d)* l'espletamento di attività in orari coincidenti con quelli di servizio.

Deve infatti ritenersi che il rispetto degli adempimenti previsti dalla disciplina normativa relativamente all'attività *intra moenia* costituisca la garanzia minima del conseguimento del risultato apprezzabile ai fini della valutazione di

sussistenza del danno erariale.

La Procura ha determinato questa voce di danno in euro 103.730,48, riferita all'arco temporale dal 1° gennaio 2015 al 25 febbraio 2019, secondo una quantificazione operata dall'Azienda Ospedaliera *omissis* di Cuneo che non è stata specificamente contestata dal convenuto.

3.3. Si ritiene, pertanto, che la domanda attorea sia da accogliere integralmente, non essendo condivisibili le argomentazioni espresse dalla difesa del convenuto che ha sostenuto che il danno da indennità di esclusiva non sussisteva al momento della notifica della citazione contabile avendo il Dottor N. già rimborsato, durante il procedimento penale, tutte le somme dovute tramite il versamento dell'importo complessivo di euro 35.000,00.

Tale somma, essendo stata versata dal convenuto in sede penale a titolo di ristoro del danno arrecato all'Amministrazione, deve essere sottratta - come si vedrà in prosieguo - dalla quantificazione complessiva di tutte le voci di danno contestate in questa sede di giudizio.

4. Danno da inosservanza del debito orario.

4.1. La Procura ha contestato un ammontare pari ad euro 25.995,35 relativamente ad un numero complessivo di ore pari a 347,10 per gli anni 2016 e 2017, sulla base della quantificazione contenuta nell'atto di costituzione di parte civile in sede penale e nella "*Certificazione*" redatta dall'Azienda Ospedaliera *omissis* in data 22 luglio 2020 prot. n. 2440.

4.2. Il Collegio osserva che l'osservanza dell'orario di lavoro costituisce di per sé un oggettivo parametro cui correlare il sostanziale conseguimento dell'interesse pubblico ad un'efficiente prestazione di servizi di sanità pubblica. Nel caso di specie, dall'analisi della documentazione versata in giudizio

(risposta dell'azienda ospedaliera al decreto istruttorio della Procura contabile),

si desume che il dottor N., in qualità di Direttore Medico della S.C.

Chirurgia Vascolare, era tenuto a rendere un orario settimanale pari ad almeno 38 ore, oltre all'orario aggiuntivo conseguente all'attribuzione delle risorse aggiuntive regionali, garantendo una presenza in servizio da attestare attraverso la timbratura del *badge*.

Peraltro, il contratto individuale di lavoro, rinnovato con cadenza quinquennale e sottoscritto dal dottor N., in ultimo, in data 01.02.2017 (contratto n.

13/2017), prevedeva, all'art. 5, precise disposizioni in materia di orario di lavoro ed espressa disposizione che “[l]a presenza in servizio dovrà risultare attraverso il puntuale utilizzo degli strumenti ordinari di rilevazione di presenza (timbratura badge)”.

Secondo l'art. 25 del CCNL 19.12.2019, per il triennio 2016-2018, primo comma, “*Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda o ente, i direttori di struttura complessa assicurano la propria permanenza giornaliera in servizio accertata con gli strumenti automatici di cui al comma 13 dell'art. 24*”.

A livello aziendale disposizioni precise in merito all'obbligo, anche per i Direttori di Struttura, di rilevare la loro presenza in servizio con l'utilizzo del *badge* magnetico fornito dall'Azienda, risalenti all'anno 2001 si desumono, in particolare, dalla nota del 04.12.2001 (prot. n. 31261) inviata, tra gli altri, anche al dottor N. e sottoscritta dallo stesso per presa visione in data 10.12.2001.

Inoltre, è emerso dagli atti versati in giudizio che, per fatti simili (debiti orari nonché sovrapposizione di orari tra attività istituzionale e attività libero-professionale), il dott. N. era già stato sottoposto a procedimento

disciplinare da parte dell'Azienda Ospedaliera *omissis* (con

l'irrogazione, in data 2.11.2017, della sanzione della multa di euro 300,00).

Si ritiene, pertanto, che la domanda attorea sia da accogliere integralmente.

5. Danno all'immagine.

Da ultimo, la Procura contabile agisce per il ristoro del danno all'immagine, quantificato equitativamente in euro 50.000,00 e connesso agli episodi di peculato in relazione ai quali è intervenuta sentenza ex art. 444 c.p.p.

5.1. Si ritiene che nella fattispecie in esame sussistano tutti i presupposti per la configurabilità di un danno all'immagine, costituendo il comportamento contestato al convenuto un reato contro la pubblica amministrazione (*ex art. 314 c.p.*) ed essendosi determinato, a seguito della condotta del convenuto, un rilevante discredito all'immagine dell'Amministrazione.

Infatti, come più volte affermato dalla giurisprudenza contabile, il danno all'immagine consistente nella lesione del prestigio e della reputazione della P.A. derivante da condotte criminose opera su un duplice piano: all'esterno dell'ente di appartenenza, presso i consociati, per la diminuita considerazione nell'opinione pubblica e in quei settori in cui l'amministrazione danneggiata precipuamente opera; all'interno, per l'incidenza negativa sull'agire delle persone fisiche che compongono la P.A.

5.2. Pertanto, la lesione all'immagine della P.A. non si identifica con la sola pubblicazione di notizie di stampa: la diffusione della notizia nei *mass media* comporta semmai un effetto amplificativo della lesione già prodotta dalla sola divulgazione del fatto illecito all'interno dell'Amministrazione.

Il profilo interno e quello esterno dell'immagine della P.A. sono parimenti meritevoli di considerazione, non essendo necessaria sempre e comunque una

rilevanza esterna alla P.A. della vicenda delittuosa, potendo il c.d. *clamor* essere rappresentato anche dalla divulgazione all'interno dell'Amministrazione e dal coinvolgimento di soggetti ad essa estranei, senza alcuna diffusione nei *mass media* (cfr. Corte dei conti, Sez. II App., nn. 183/2020, 178/2020, 271/2017, 662/2011; Sez. giur. Piemonte n. 433/2021; Sez. giur. Lombardia, n. 26/2020).

Appare pertanto priva di pregio la considerazione della difesa del convenuto circa la limitata diffusione mediatica della condotta posta in essere dal dottor N.

5.3. Con riferimento al profilo dell'azionabilità del danno all'immagine si pone la questione della equiparabilità della sentenza di patteggiamento ad una pronuncia di condanna, alla luce della nuova formulazione dell'art. 445, comma 1-*bis* c.p.p. recata dall'art. 25, comma 1, lett. *b*) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").

A tal proposito, il Collegio richiama ed aderisce alla recente giurisprudenza maggioritaria, che afferma che l'equiparazione della sentenza di patteggiamento a pronuncia di condanna, ai fini dell'integrazione del presupposto di ammissibilità dell'azione di risarcimento del danno all'immagine, sia da confermare anche a seguito della nuova formulazione dell'art. 445, comma 1-*bis* c.p.p., recata dall'art. 25 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, in quanto *“il tenore letterale dell'eccezione introdotta al secondo periodo della citata norma attiene espressamente alle equiparazioni stabilite da “disposizioni di leggi diverse da quelle penali”, mentre la fattispecie in esame si fonda sull'equiparazione della sentenza di patteggiamento a una pronuncia di condanna frutto di interpretazione giurisprudenziale, confermata*

proprio dal terzo periodo del comma 1-bis dell'art. 445 c.p.p." (cfr. tra le altre, Corte dei conti, Sez. giur. Piemonte n. 25/2024, Sez. Giur. Lombardia n. 31/2024).

5.4. Venendo alla determinazione dell'entità del danno all'immagine nella fattispecie in esame, il Collegio ritiene che, in considerazione del rilevante ruolo rivestito dal convenuto all'epoca dei fatti (Medico Direttore di S.C. Chirurgia Vascolare dell'Azienda Ospedaliera *omissis* di Cuneo), della diffusione (nell'ambiente sociale di riferimento e con la stampa) dell'immagine negativa pubblica, delle ripetute plurime condotte poste in essere dal convenuto, del delicato settore - sanitario - in cui operava il convenuto, in cui sono coinvolti oggettivamente interessi sensibili, sia congrua, in base ad una valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., una quantificazione del risarcimento del danno da lesione dell'immagine pari ad euro 34.000,00.

6. Alla luce di quanto esposto deve essere riconosciuta la responsabilità del convenuto N.C. per tutte le voci di danno a lui ascritte.

Conseguentemente egli deve essere condannato al pagamento, in favore dell'Azienda Ospedaliera *omissis* di Cuneo dei seguenti importi:

euro 17.579,60 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da omesso riversamento della quota spettante all'Amministrazione delle visite mediche in contestazione; euro 103.730,48 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da erogazione *sine causa* dell'indennità di esclusività e relativi oneri a carico dell'azienda ospedaliera; euro 25.995,35 a titolo di risarcimento del danno da inosservanza di debito orario; euro 34.000 a titolo di risarcimento del danno all'immagine, per un importo complessivo di euro 181.305,43.

Secondo la giurisprudenza consolidata, stante l'autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale riguardo a fatti illeciti materialmente identici, l'azione innanzi alla Corte dei conti è preclusa non dalla costituzione di parte civile, ma dall'integrale ed effettivo ristoro del danno, fermo restando che degli eventuali risarcimenti parziali si deve tener conto in sede di liquidazione del danno contabile; non sussiste *bis in idem* se il Procuratore Regionale agisce per un danno eccedente quanto già ottenuto dall'Amministrazione a seguito della costituzione di parte civile in sede penale, salvo tener conto in sede esecutiva delle somme versate a titolo risarcitorio (cfr., tra le altre, Corte dei conti, Sez. I app., n. 336/2002, Corte dei conti, Sez. I app., n. 74/2000; di recente, Sez. giurisdiz. Lombardia n. 8/2021).

Dagli atti versati in giudizio si desume che il convenuto, a fronte della costituzione di parte civile dell'Amministrazione nel corso del procedimento penale, all'udienza preliminare del 13 maggio 2020, dava atto di aver provveduto a versare all'Azienda Ospedaliera *omissis* di Cuneo un assegno circolare dell'importo di euro 35.000,00 a titolo di ristoro del danno arrecato all'Amministrazione.

Pertanto, dall'importo complessivo di euro 181.305,43 come sopra determinato con riferimento a tutte le voci di danno riconosciute, si detrae la somma di euro 35.000,00 con conseguente quantificazione della somma ancora dovuta dal convenuto a risarcimento del danno erariale arrecato pari ad euro 146.305,43 (centoquarantaseimilatrecentocinque/43, oltre ad accessori come da dispositivo).

7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell'Erario dello Stato.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in
composizione collegiale, definitivamente pronunciando, CONDANNA
N.C. al pagamento, a favore dell’Azienda Ospedaliera *omissis*
omissis di Cuneo, della somma complessiva di euro 146.305,43
(centoquarantaseimilatrecentocinque/43), a titolo di risarcimento delle poste di
danno come specificate in motivazione, compresa rivalutazione monetaria,
oltre ad interessi legali dal deposito della sentenza medesima sino al soddisfo.
CONDANNA N.C. al pagamento delle spese di giudizio in
favore dell’Erario, che si liquidano in euro 473,38 (quattrocentosettantatre/38).
Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nelle camere di consiglio del 13 giugno 2024 e 26
settembre 2024, con l’intervento dei magistrati:

Marco Pieroni, Presidente

Alessandra Olessina, Consigliere estensore

Ivano Malpesi, Consigliere

Il Giudice estensore

Il Presidente

Alessandra OLESSINA

Marco PIERONI

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 04/10/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione

dei dati personali”

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, data della firma digitale

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 04/10/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente